

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2003, n. 8

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 (art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

(BUR n. 12 dell'1 luglio 2003, supplemento straordinario, n. 2)

(Legge abrogata dall'art. 23, comma 1, lett. a) della L.R. 16 maggio 2013, n. 24, ad eccezione dell'art. 20, per effetto dell'art. 1, comma 1 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 51)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 19 novembre 2003, n. 21, 29 dicembre 2003, n. 30, 16 marzo 2004, n. 7, 19 marzo 2004, n. 11, 2 marzo 2005, n. 8, 21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 18 luglio 2008, n. 24, 12 giugno 2009, n. 19, 26 febbraio 2010, n. 7, 11 agosto 2010, n. 22 e 23 dicembre 2011, n. 47)

(Legge parzialmente abrogata dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28 ad eccezione dell'art. 2; art. 2bis, comma 1; art. 2ter, commi 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9; art. 3; art. 3bis, comma 1; art. 4, commi 3 e 4; art. 7, comma 7; art. 8, commi 1, 2 e 3; art. 12, comma 6; art. 13, comma 2; art. 14bis; art. 16; art. 17, commi 5 e 7; art. 20, comma 2; dall'art. 16 all'art. 36)

TITOLO I

(Disposizioni di carattere finanziario)

Art. 1¹

Art. 2

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutte le iniziative finalizzate alla riduzione dell'indebitamento della Regione, sia attuale che futuro, anche mediante la gestione attiva del debito attraverso l'utilizzo di strumenti di finanza derivata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale in materia.

Art. 2 bis²

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, il valore dell'aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazioni inerenti agli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio del comune di Crotona o nelle aree marine prospicienti corrisposto alla Regione Calabria ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 - analogamente a quanto previsto dall'art. 20, comma 1-bis dello stesso decreto legislativo, come introdotto dall'art.7, comma 6, della legge 11 maggio 1999, n. 140 - è destinato al finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nel comune di Crotona e nei comuni costieri adiacenti di Isola Capo Rizzuto e Strongoli.

2.

3.

4.

¹Articolo abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

²I commi dal 2 al 6 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

5.

6.

Art. 2 ter ³

1.

2. Le indennità di carica del Presidente, del Vice-Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione di cui all'art. 21 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 – come modificato dall'art. 1, comma 13, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 – sono rapportate alle indennità fisse corrisposte ai Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 1, lettera f), della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3⁴.

3. L'articolo 21, comma 2, della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 è sostituito dal seguente:

"2. Il trattamento di trasferta e i rimborsi spese sono riconosciuti nella misura stabilita dalla contrattazione nazionale in vigore per l'area dirigenziale del comparto Regioni - Enti locali".

4. Le indennità di carica del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 – come modificato dall'art. 21 bis, comma 2, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 – sono rapportate alle indennità fisse corrisposte ai Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 1, lettera f), della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.

5. L'articolo 10, comma 4, della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 è sostituito dal seguente:

"2. Il trattamento di trasferta e i rimborsi spese sono riconosciuti nella misura stabilita dalla contrattazione nazionale in vigore per l'area dirigenziale del comparto Regioni - Enti locali".

6. ⁵

7. Le indennità dei componenti dei Consigli di Amministrazione, dei Collegi Sindacali e dei Collegi dei Revisori dei Conti degli Enti, Aziende ed Agenzie regionali, diversi di quelli di cui ai commi precedenti ed i cui costi gravano - anche indirettamente - sul bilancio regionale, sono ridotte del 20%.

8. L'articolo 21, comma 2, della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, è sostituito dal seguente:

"2. Il trattamento di trasferta e i rimborsi spese sono riconosciuti nella misura stabilita dalla contrattazione nazionale in vigore per l'area dirigenziale del comparto Regioni - Enti locali"⁶.

9. All'articolo 37, comma 12, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 la parola "...quaranta..." è sostituita dalla parola "...trenta..." e la parola "...venti..." è sostituita dalla parola "...dieci..."

10. ⁷

³I commi 1, 13 e 14 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

⁴Vedi art. 10, comma 4, della L.R. 2 marzo 2005, n. 8.

⁵Comma abrogato dall'art. 20, comma 1 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

⁶Il comma 8 ripete, per un mero errore materiale, il comma 3.

⁷I commi 10, 11 e 12 sono abrogati dall'articolo 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 21.

11.

12.

13.

14.

Art. 3

1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli intestati alla Regione Calabria, o comunque immatricolati a favore della stessa, presenti negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), che sono utilizzati direttamente dall'Amministrazione Regionale.

2. Sono esclusi dall'esenzione di cui al precedente comma 1 i veicoli che, pur intestati alla Regione Calabria o immatricolati a favore della stessa, sono stati concessi in uso ad altri soggetti pubblici o privati. I soggetti utilizzatori di detti veicoli sono tenuti a corrispondere alla Regione Calabria la tassa automobilistica regionale nella misura e secondo i termini e le modalità stabiliti dalla legislazione vigente.

3. E' istituito l'albo dei veicoli di proprietà della Regione Calabria esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale; all'ufficio preposto alla gestione del parco auto regionale è affidata la tenuta e l'aggiornamento dell'albo.

4. Entro i mesi di gennaio e giugno di ogni anno, l'ufficio preposto provvede ad elaborare l'elenco dei veicoli intestati all'Amministrazione regionale ed a trasmetterlo alla struttura regionale competente in materia tributaria.

5. Per l'anno in corso, in via transitoria, il primo elenco di cui al precedente comma 4 è prodotto entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

6. All'art. 6, comma 6, della legge regionale 28 agosto 2000, n.16 dopo le parole "...dal dirigente" sono aggiunte le seguenti parole " ...e dai funzionari....".

Art. 3 bis⁸

1. A decorrere dal 1 gennaio 2004 l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica, in deroga alla misura minima di Euro 0,00516 (£ 10) prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1993, n.16, è dovuta nella misura minima di Euro 0,00225 per metro cubo di gas erogato.

2.

3.

⁸ I commi 2 e 3 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

Art. 4

1.

2.⁹

3. La Regione, anche con riferimento a quanto previsto dal Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000-2006, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2000) 2345 dell'8 Agosto 2000, concede aiuti a favore dell'occupazione, accordati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione Europea del 12 dicembre 2002 e nel rispetto delle intensità massime stabilite dal medesimo regolamento.

4. La Giunta Regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti di cui al citato Regolamento (CE) n. 2204/2002.

Art. 5

Art. 6¹⁰

Art. 7¹¹

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Al fine di garantire la piena funzionalità del Servizio fitosanitario portuale di Gioia Tauro e Corigliano, è autorizzata per l'acquisto di attrezzature tecniche, strumentali, logistiche e di materiali, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di euro 150.000,00 allocata all'UPB 2.2.04.08 (capitolo 22040827) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.

8.

9.

⁹Commi abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

¹⁰Gli articoli 5 e 6 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

¹¹I commi dall'1 al 6 e dall'8 al 21 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.

Art. 8

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, promuove la costituzione di una Fondazione, denominata FIELD, che opera nell'ambito delle politiche della formazione per l'emersione del lavoro irregolare, aperta alla partecipazione dei soggetti pubblici e privati.

2. La Fondazione ha lo scopo di attuare e sostenere le politiche per l'emersione del lavoro irregolare attraverso attività di formazione, studio, ricerca ed osservatorio anche attraverso l'attuazione di progetti finanziati con risorse nazionali e comunitarie.

3. La Giunta Regionale ed il suo Presidente, previo parere della competente Commissione Consiliare, sono autorizzati a compiere, per quanto di propria competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della Fondazione.

4. ¹²

Art. 8 bis

Art. 9

Art. 10

¹²Comma abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

Art. 11¹³

Art. 12¹⁴

1.

2.

3.

4.

5.

6. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere un contributo per il finanziamento delle spese relative ad interventi di sostegno ai *Teatri delle città capoluogo di Provincia e delle Città con popolazione superiore a 50.000 abitanti*¹⁵.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Art. 13¹⁶

1.

¹³Gli articoli dall'8 bis all'11 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

¹⁴I commi dall'1 al 5 e dal 7 al 14 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

¹⁵Comma così modificato dall'art. 2, comma 8 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19, che sostituisce le parole "Teatri delle città capoluogo di Provincia" con le parole "Teatri delle città capoluogo di Provincia e delle Città delle Aree Urbane individuate dall'Asse 8.1 del POR FESR 2007-2013". Successivamente l'art. 18, comma 2 della L.R. 11 agosto 2010 sostituisce le parole «Teatri delle città capoluogo di Provincia e delle Città delle Aree Urbane individuate dall'Asse 8.1 del POR FESR 2007-2013 nonché ai soggetti che svolgono attività teatrali in ambito regionale che abbiano ottenuto formale riconoscimento da parte dello Stato o della Regione» con le parole «Teatri delle città capoluogo di Provincia e delle Città con popolazione superiore a 50.000 abitanti».

¹⁶I commi 1 e 3 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

2. I soggetti responsabili della gestione degli acquedotti rurali sono individuati negli Enti d'Ambito di cui all'articolo 43 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.10 ai quali, al momento della sottoscrizione da parte del soggetto gestore della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, dovranno essere trasferiti gli impianti, la gestione del servizio ed il relativo personale. Gli Enti d'Ambito dovranno altresì provvedere alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati nel servizio, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all'impiego.

3.

Art. 14¹⁷

Art. 14 bis

1. La Regione Calabria, alla luce della Carta dei diritti fondamentali, della normativa dell'Unione Europea, della Costituzione e delle leggi della Repubblica italiana tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, con particolare riguardo alla tutela della salute e dell'ambiente, alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, alla corretta informazione e all'educazione al consumo, nonché alla trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali.

2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1 la Regione promuove lo sviluppo dell'associazionismo di consumatori ed utenti, nel rispetto dell'autonomia e indipendenza delle singole associazioni, l'azione degli enti pubblici e dei soggetti privati, delle autonomie locali e funzionali, valorizzando in particolare la collaborazione con il sistema camerale nei suoi compiti istituzionali e lo sviluppo di azioni coordinate tra i diversi soggetti coinvolti.

3. E' istituito presso il Dipartimento Attività Produttive l'elenco delle associazioni aventi quale finalità esclusiva la tutela dei consumatori e degli utenti nel quale sono inseriti soggetti in possesso di comprovati requisiti.

4. E' altresì istituita, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, la Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti che é presieduta dall'Assessore alle Attività Produttive ed è composta da un rappresentante per ciascuna associazione fra quelle inserite nell'elenco di cui al precedente comma 3, ove non siano previste forme di rappresentanza congiunta.

5. La Giunta regionale individua annualmente iniziative coerenti con la programmazione regionale - comprese quelle delle autonomie locali e funzionali - da realizzare sulla base della presente legge, dandone ampia informazione e realizzando allo scopo idonee forme di comunicazione.

6. La Regione istituisce l'Osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi nell'ambito del Dipartimento Attività Produttive.

7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore la Giunta regionale provvede, con regolamento, a stabilire le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi precedenti.¹⁸

¹⁷Articolo abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

¹⁸Regolamento di attuazione n. 4 del 10 maggio 2005: "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti: Istituzione di un osservatorio dei prezzi, dei consumi e delle attività produttive"

8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di euro 50.000,00 allocata all'UPB 7.2.02.01 (Capitolo 72020101) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

TITOLO II
(Disposizioni di carattere normativo)

Capo I
(Disposizioni in materia sanitaria e dei servizi alla persona)

Art. 15¹⁹
(*Abrogato*)

Art. 16

1. La Giunta Regionale è autorizzata, previo parere consultivo formalmente espresso dalla Conferenza dei Sindaci e previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, a rimodulare il Programma straordinario degli investimenti approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 327/1999, al fine di assicurarne la rispondenza alle sopravvenute esigenze e con particolare riferimento alle tecnologie sanitarie.

Art. 17

1. ²⁰

2. ²¹

3.

4.

5. Con provvedimento della Giunta Regionale può essere autorizzato, anche in soprannumero, il trasferimento tra Aziende sanitarie ed Ospedaliere di personale di ruolo del Servizio Sanitario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già goduto dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6.

7. All'articolo 3, comma 2, punto 1, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 9 dopo le parole: "...1 amministrativo..." sono aggiunte le parole: "...un dirigente medico di gastroenterologia...".

¹⁹ Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, quinto trattino, della L.R. 18 luglio 2008, n. 24.

²⁰ I commi 1, 3, 4 e 6 del presente articolo sono stati abrogati dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 30, i commi 1, 3 e 4 sono, inoltre, menzionati fra le norme da abrogare dall'art. 22, comma 2, della L.R. 19 marzo 2004, n. 11

²¹ Comma abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

Art. 18

Art. 19²²

Art. 20

1.²³

2. Il Dirigente Generale del Dipartimento Sanità può disporre l'utilizzazione temporanea di personale delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge al Dipartimento stesso. Il predetto personale mantiene il trattamento economico complessivo in godimento, con oneri a carico delle Aziende di appartenenza.

Art. 21

1. All'articolo 13, comma 9, della legge regionale 7 Agosto 2002, n. 29, dopo le parole: "...spesa farmaceutica..." sono aggiunte le parole: "...anche d'intesa con le Associazioni di categoria...".

Art. 22²⁴

1. Sono soppresse le gestioni liquidatorie istituite presso le Aziende Sanitarie della Calabria con contestuale cessazione di tutte le competenze ad esse attinenti ed estinzione dei conti correnti speciali accesi presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato. Eventuali sopravvenienze attive e passive delle predette gestioni rimangono di pertinenza delle Aziende Sanitarie competenti *e devono formare oggetto, ai sensi dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di una apposita gestione a stralcio che è affidata ai servizi di ragioneria di ciascuna Azienda sanitaria, ove confluiscono le disponibilità finanziarie dei predetti conti speciali.*

2. *La separata rilevazione nei capitoli di bilancio finanziario che saranno appositamente individuati, assicurerà la distinzione economica finanziaria della pregressa gestione rispetto alla gestione corrente di ciascuna nuova ASL. Analogamente, verrà assicurata rilevazione separata dei risultati della gestione di competenza e di cassa²⁵.*

3. La legittimazione attiva e passiva per le controversie inerenti le gestioni liquidatorie è attribuita alle Aziende Sanitarie competenti per territorio.

²² Gli articoli 18 e 19 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

²³ Comma abrogato dall'art. 13, comma 5, della L.R. 19 marzo 2004, n. 11.

²⁴ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 116 del 5 aprile 2007, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, nella parte in cui stabilisce che eventuali sopravvenienze attive e passive delle soppresse gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali rimangono di pertinenza delle aziende sanitarie competenti e a tal fine le disponibilità finanziarie dei conti correnti accessi presso le sezioni di tesoreria provinciale della Stato sono iscritte nel conto "Accantonamento spese ex gestioni liquidatorie"; con la stessa motivazione dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 2 dello stesso articolo.

²⁵ I commi 1 e 2 del presente articolo sono stati modificati dall'art. 31, comma 11, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

4. Entro 60 giorni dalla cessazione, l'Assessore alla Sanità dovrà riferire al Consiglio regionale in merito alle situazioni acquisite dalle gestioni soppresse.

Art. 23

1. L'articolo 8, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29 è così sostituito:

"Al fine di razionalizzare ed uniformare la spesa, con deliberazione della Giunta regionale sono individuati consorzi o unioni di Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere per la gestione unitaria delle procedure di acquisto di beni e servizi di interesse comune."

2. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere i provvedimenti necessari per il pagamento degli interessi passivi a società cessionarie di crediti vantati dai fornitori nei confronti delle Aziende Sanitarie.

3. A carico delle Strutture che erogano prestazioni sanitarie, nei casi di violazione di norme o delle disposizioni del provvedimento di autorizzazione nonché nel caso di gravi irregolarità, il Dirigente Generale del Dipartimento Sanità, previa adozione delle necessarie misure cautelari, irroga sanzioni che possono prevedere la sospensione dell'autorizzazione fino ad un anno o la decadenza della stessa, nei casi più gravi, sulla base dei criteri formulati con apposita delibera della Giunta Regionale.

Art. 24

1. Alla legge regionale 29 marzo 1999, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "...trapianti di organi e tessuti..." sono aggiunte le parole: "...di cornea e di midollo,...".

all'articolo 2, comma 1, le parole: "...80 milioni annui..." sono sostituite dalle parole: "...50.000,00 Euro annui...".

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "...del paziente..." sono aggiunte le parole: "...e dell'eventuale donatore...";

alla prima alinea, dopo le parole: "...se in aereo" sono aggiunte le parole: "...,ovvero in autobus, con il proprio automezzo o con automezzo noleggiato;"

- la seconda alinea è così sostituita: "le spese di soggiorno sostenute sia in Italia che all'Estero presso la località del Centro Trapianti o località limitrofe per esigenze cliniche documentate, qualunque sia la tipologia residenziale prescelta, sono rimborsate nei limiti della locale tariffa alberghiera per la categoria tre stelle o equivalente e, comunque, entro un importo non superiore a 100,00 Euro giornalieri; le spese per i pasti sono rimborsate entro la somma di Euro 50,00 giornalieri. Per il riconoscimento delle spese di tipo residenziale e di quelle relative ai pasti, è necessaria la presentazione della relativa documentazione giustificativa;..."

all'articolo 3, comma 2, le parole: "...ove necessario,..." sono soppresse.

all'articolo 5, comma 4, dopo le parole "...la documentazione..." sono aggiunte le parole "...in originale...";

dopo le parole: "...fatture quietanzate..." sono soppresse le parole "...in originale..." e sono aggiunte le seguenti parole: "..., ricevute di pagamento o equipollenti, biglietti di viaggio, ticket relativi a pedaggi autostradali."

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"5. Le Aziende Sanitarie sono autorizzate ad erogare, su richiesta degli eredi, un contributo per le spese di trasporto del feretro del paziente trapiantato o in attesa di trapianto, deceduto presso il Centro Trapianti".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede con la disponibilità esistente all'UPB 6.1.02.01 (capitolo 4341105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

Art. 25

1. Alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 4, comma 3, le parole: "...al Comune..." sono sostituite dalle parole: "...all'Azienda Sanitaria locale...".

l'articolo 5, comma 1, è così sostituito:

"La Regione Calabria, per i nefropatici cronici in trattamento conservativo, con certificazione della patologia da parte di un'unità operativa di nefrologia, assume a proprio carico gli oneri derivanti dall'erogazione dei prodotti dietetici aproteici nel limite massimo di spesa mensile per assistito di Euro 100,00. Le Aziende Sanitarie locali e/o quelle Ospedaliere autorizzano i nefropatici cronici al ritiro dei prodotti aproteici presso le farmacie comunali o altre autorizzate, nel limite di spesa mensile assegnato."

all'articolo 5, comma 2, le parole: "I presidi ospedalieri sono autorizzati..." sono sostituite dalle parole: "Le Aziende Sanitarie locali ed Ospedaliere sono autorizzate..." e dopo le parole: "...Centri dialisi..." sono aggiunte le parole: "...ricadenti nel proprio ambito...".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede con la disponibilità esistente all'UPB 6.2.01.04 (Capitolo 4341104 e Capitolo 62010406) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

Art. 25 bis

1. Le ASL della Calabria sono autorizzate ad effettuare corsi specifici di formazione per biologi in materia di prelievi venosi.

2. I corsi sono organizzati sia presso le strutture pubbliche sia presso strutture private accreditate, ma sempre sotto il controllo delle ASL competenti per territorio.

3. Possono partecipare ai corsi i biologi operanti presso le strutture pubbliche e private accreditate ed il relativo costo è a loro esclusivo carico.

4. Il corso, al termine del quale deve essere rilasciato certificato di partecipazione *e abilitazione*, deve prevedere un programma di formazione teorico-pratica di almeno di 36 ore e deve essere tenuto da un medico specialista in medicina di laboratorio, o equivalente, e da uno specialista in angiologia²⁶.

Capo II (Disposizioni in materia di attività produttive)

Art. 26

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle attività produttive e turistiche della Regione Calabria, è istituito il Contratto d'investimento quale strumento d'intervento regionale cofinanziabile, in regime di aiuto, con risorse regionali, statali, europee nonché con risorse private. Il Contratto d'Investimento è finalizzato alla realizzazione coordinata sul territorio regionale di interventi integrati proposti da soggetti privati, da valutarsi unitariamente, in quanto riferiti ad un'unica finalità di sviluppo e di occupazione.

2. Il Contratto d'Investimento è disciplinato mediante apposito Regolamento di attuazione, approvato con deliberazione della Giunta Regionale, previo parere vincolante della Commissione Sviluppo Economico - da rilasciare entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta-recante gli ambiti d'intervento, i criteri e le procedure, in coerenza con il POR Calabria 2000 – 2006 e con i regimi d'aiuto notificati ed approvati dalla Commissione Europea, nonché le priorità settoriali e territoriali e le connesse risorse pubbliche, da rivedere con cadenza relazionata alla disponibilità finanziaria.

Art. 27

1. Alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 31 bis, comma 1, così come modificato dall'art.10 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36 dopo le parole: " La Regione sostiene le PMI", sono inserite le seguenti parole: "dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del turismo";

le parole " nella misura massima di 3 punti percentuali", sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al tasso di rendimento dei Titoli di Stato con vita residua cinque anni maggiorati di 1 punto percentuale e comunque non superiore al tasso praticato dall'Istituto di credito";

all'articolo 31 ter²⁷ le parole da "...Le autorizzazioni per il potenziamento..." fino a: "...nel territorio regionale..." sono così sostituite: "I nuovi impianti che erogano GPL e/o metano e gli impianti esistenti che si intendono modificare con l'aggiunta di GPL e/o metano devono rispettare una distanza non inferiore a Km 12, calcolata sul percorso stradale più breve, rispetto al più vicino punto vendita erogante il medesimo carburante (GPL e/o metano) o dalla prevista localizzazione di altro distributore per il quale sia già in corso il processo amministrativo per il rilascio di autorizzazione o modifica. La distanza è ridotta a Km 8 qualora le nuove installazioni riguardino localizzazioni in comuni capoluogo di provincia. Qualora gli impianti esistenti, nuovi o da potenziare, siano ubicati in comuni a cui si applicano differenti criteri di localizzazione, la distanza minima da rispettare è pari alla media aritmetica delle distanze minime stesse. Gli impianti che erogano GPL e/o metano sono esonerati dal rispetto degli intervalli di chiusura pomeridiani e serali, nonché dei turni festivi e feriali, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di

²⁶Comma così modificato dall'art. 1, comma 10, della L.R. 29 dicembre 2003, n. 30.

²⁷ La modifica, qui non specificata, si riferisce al comma 7 dell'art. 31 ter della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

altri carburanti, purché vengano realizzati adeguati sistemi di separazione temporanea delle attività di erogazione dei diversi prodotti."

all'art. 31 quater, comma 9, le parole "...20 per cento..." sono sostituite dalle parole "...30 per cento...".

Art. 28

1. Alla legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 6, comma 1, le parole: "a) Il Presidente; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Comitato Esecutivo;" sono sostituite dalle seguenti parole: "a) l'Amministratore; b) il Vice-Amministratore..."

l'articolo 7 viene così sostituito:

"(L'Amministratore e il Vice Amministratore) – - 1. L'Amministratore e il Vice Amministratore, scelti fra persone di comprovata esperienza nel settore, sono nominati dalla Giunta Regionale, durano in carica due anni e, comunque, decadono allo scadere della legislatura nell'ambito della quale sono stati nominati.

2. L'Amministratore ha la rappresentanza legale dell'Azienda ed esercita tutte le funzioni occorrenti al regolare funzionamento, compresa l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

3. L'Amministratore, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vice Amministratore.

4. Alle APT é estesa la normativa regionale che regola la separazione dell'attività amministrativa, di indirizzo e di controllo da quella di gestione".

all'articolo 27, comma 2, le parole: "...allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione..." sono sostituite dalle parole "...alla revoca dell'Amministratore e del Vice Amministratore...".

gli articoli 8, 9, 10, 11,12 e 14, sono soppressi.

Art. 28 bis

1. Al fine di armonizzare la normativa regionale in materia di ordinamento della professione di maestro di sci con quanto stabilito dalla legge 8 marzo 1991 n. 81 - Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina - la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare l'esercizio della suddetta professione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28-ter

1. Alla legge regionale 15 marzo 2002, n.15 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

all'articolo 7, comma 3, le parole: "...con decreto della Giunta Regionale..." sono sostituite dalle parole: "...con decreto del Presidente della Giunta regionale....".

all'articolo 16: al comma 1, le parole: "...sulla base delle spese ammissibili ai sensi del successivo comma 2 e secondo le procedure stabilite dal successivo articolo 18." sono sostituite dalle parole: ". La Giunta Regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni, nel rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento (CE)" n. 70/2001 ed in conformità all'art. 31 quater della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 ."

il comma 3 è così sostituito: "Alla concessione delle agevolazioni provvede il competente Dipartimento in attuazione delle disposizioni previste dai precedenti commi, anche avvalendosi degli organismi di cui ai successivi articoli 19 e 20".

al comma 4, le parole "...di cui al successivo articolo..." sono sostituite dalle seguenti parole: "...di cui al successivo articolo 19..."

gli articoli 17 e 18 sono soppressi.

Art. 29

1. A seguito del trasferimento delle competenze alle Regioni degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 29 novembre 1982, n. 887, ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere annualmente alle Cooperative ed ai Consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del Commercio e del Turismo - aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie per la concessione di crediti di esercizio e/o per investimenti a favore dei soggetti operanti nei medesimi settori - un contributo diretto ad aumentare la disponibilità del Fondo di Garanzia nella misura massima dell'1% dei finanziamenti garantiti da parte di detti Enti.

Art. 30

1. L'articolo 10-bis della legge regionale 10 aprile 1995, n. 13, così come introdotto dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36 è così sostituito:

"Art. 10-bis

1. Le Agenzie di viaggio e turismo possono, nella loro autonomia, provvedere nell'ambito territoriale regionale, all'apertura di filiali o succursali della sede principale, previo accertamento da parte delle competenti strutture regionali dei requisiti inerenti alla idoneità dei locali in cui si intende condurre l'attività d'impresa.

2. L'apertura delle suddette filiali non è soggetta al pagamento di tasse di concessione regionale o di cauzioni, né alla nomina di un Direttore tecnico."

2. All'articolo 4 legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole: "...ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135..." sono sopresse

al comma 9, le parole "...all'APT regionale..." sono sostituite dalle parole "...all'APT provinciale..."

Art. 31

1. Alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

l'articolo 3 é così sostituito:

"3. Possono partecipare agli esami i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 44 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 che abbiano la conoscenza di almeno due lingue straniere, da accertare mediante prove di esame scritte ed orali
l'articolo 4 è abrogato.;

il comma 3 dell'articolo 34 è abrogato²⁸.

Capo III (Disposizioni varie)

Art. 32

1. All'art.10 della legge regionale 13 maggio 1996, n.7 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis – L'Avvocatura regionale è tenuta a rilasciare pareri scritti, dietro motivata richiesta dell'Amministrazione Regionale e dei Dirigenti generali dei Dipartimenti nonché degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali."

2. ²⁹

3. All'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1994, n. 8, così come modificato dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36, è aggiunto il comma:

"4 bis: I compensi pregressi per aggiornamenti ISTAT non corrisposti alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36 sono corrisposti con le medesime modalità di cui al comma 4."

4. La legge regionale 24 aprile 2002, n. 20 è abrogata.

5. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 dopo le parole "...aventi sedi in Calabria...e l'Istituto Superiore di Scienze religiose di Reggio Calabria" sono aggiunte le seguenti parole: "...ed il Seminario Teologico Regionale S. Pio X, con sede in Catanzaro."³⁰

6. La Giunta regionale è impegnata a rinnovare prioritariamente le convenzioni in essere con le Agenzie di Stampa, prevedendo la durata triennale dei contratti ed applicando il canone mensile stabilito nelle convenzioni stipulate nel 2002.

7. All'art. 4, comma 2, della legge 23 marzo 1988, n. 8 le parole: "...30 ottobre" sono sostituite dalle seguenti parole: "...30 marzo".

8. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 marzo 2003, n.5 dopo le parole: "...CEPA Argentina..." sono aggiunte le seguenti parole: "...e delle sedi del Patronato ENAS in Argentina ...".

²⁸La L.R. n. 14 del 10 aprile 1995 è composta di soli 14 articoli, l'abrogazione in questione si riferisce al comma 3 dell'art. 34 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

²⁹ Comma abrogato dall'art. 29, comma 4, della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

³⁰ Comma così modificato dall'art. 30. comma 3, della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

9. La Regione Calabria è autorizzata ad acquisire quote di partecipazione nelle società di gestione dei castelli di Corigliano Calabro, Santa Severina, Pizzo Calabro e Scilla. La partecipazione è subordinata alla presentazione alla Giunta regionale, da parte delle stesse società di gestione, dell'ultimo bilancio approvato e, in caso di esistenza di passività pregresse, di un piano di risanamento aziendale.

10. All'articolo 19, della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 2, è così sostituito:

"2. La misura dell'assegno così determinato è ricalcolata sulla base delle modifiche dell'importo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f)."

il, comma 3 è così sostituito:

"3. La misura dell'assegno vitalizio è determinata, per i cinque anni di anzianità contributiva, nel 40 per cento dell'indennità lorda di carica goduta dal consigliere alla data di approvazione della presente legge, elevabile di cinque punti per ogni anno di contribuzione fino al decimo e di tre punti dall'11° anno al 15° anno, e comunque nella misura massima dell'80 per cento.³¹"

Art. 33

1. All'articolo 50, comma 6, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 le parole: "Nei comuni tuttora dotati di programma di fabbricazione..." sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'approvazione delle Linee guida da parte della Regione Calabria, nei comuni dotati di programma di fabbricazione..."

2. La legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3 e successive modifiche e integrazioni è estesa, in quanto applicabile, all'assegnazione degli alloggi del rione Pioppi di Girifalco.

3. L'attività dei Commissari straordinari dei Consorzi per le Aree ed i nuclei di sviluppo industriale, nominati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2001, n.38 ed attualmente in carica, è prorogata sino alla ricostituzione degli organi ordinari che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2003.

4. La durata dei Consorzi di cui all'articolo 26, comma 5, della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 è prorogata sino alla ricostituzione degli organi ordinari e, comunque, non oltre il termine di cui al comma precedente.

5. La Giunta regionale, previa approvazione di apposito Regolamento da parte della competente Commissione consiliare, è autorizzata a costituire una "Cabina di regia regionale" di Agenda 21 locale al fine di promuovere i principi e la pratica dello sviluppo sostenibile e favorire e potenziare lo scambio di informazioni sui temi dello sviluppo solidale e partecipato tra gli Enti e gli operatori coinvolti.

6. La Cabina di regia avrà il compito di monitorare, raccogliere, diffondere e valorizzare studi, ricerche, buone pratiche ed in generale esperienze positive di sviluppo locale sostenibile, promuovendone la valorizzazione presso organismi nazionali ed internazionali.

³¹Comma modificato dalla L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, ulteriormente modificata dalla L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

7. All'articolo 9, comma 2-bis, della legge regionale 29 novembre 1996, n. 35 così come aggiunto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 maggio 2002, n. 23 le parole da "...previo superamento..." fino a "...presente legge." sono soppresse.

Art. 34

1. La Regione Calabria riconosce il ruolo fondamentale dei PIT e dei PIS provinciali come modalità privilegiate di attuazione del Programma Operativo Regionale 2000-2006 e destina, in sede di rimodulazione, ulteriori risorse fino a poter raggiungere il 30% delle risorse complessive del POR medesimo ad esse destinabili, compatibilmente con la programmazione in atto e con le regole e i vincoli stabiliti dalle procedure comunitarie.

2. La Giunta regionale è impegnata a realizzare un sistema integrato di interventi orientato alla valorizzazione del capitale cognitivo mediante l'erogazione di incentivi finalizzati alla permanenza nel territorio regionale dei giovani laureati calabresi. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare le risorse del Programma Operativo Regionale 2000-2006 procedendo, eventualmente, alla rimodulazione delle misure del POR medesimo.

3. All'articolo 15, comma 2, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24 dopo le parole "...regimi generali pluriennali,..." sono aggiunte le seguenti parole: "...di durata illimitata,..." e le parole: "...25%..." sono sostituite dalle parole: "...20%..."

4. All'articolo 25, comma 2, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24 dopo le parole: "...regimi generali pluriennali,..." sono aggiunte le seguenti parole: "..., di durata illimitata,..." e le parole: "...25%..." sono sostituite dalle parole: "...20%..."

Art. 35

1. L'art. 2 della legge regionale 2 giugno 1999, n.15 è così sostituito:

"1. La Regione Calabria sostiene il funzionamento e le attività sociali, culturali e di ricerca della Fondazione Internazionale "Ferramonti di Tarsia per l'Amicizia tra i Popoli", in particolare per:

a) recuperare e valorizzare la memoria storica del campo di concentramento di Ferramonti e realizzare, nell'area dell'ex campo o nella sede ritenuta più idonea alla Fondazione, un Centro di studio e di ricerca sull'internamento civile durante la Seconda guerra mondiale e sulla persecuzione politica, razziale e religiosa;

b) operare – soprattutto nella realtà calabrese – per la salvaguardia della memoria storica, nonché per la riscoperta e la valorizzazione di "luoghi della memoria" e di eventi di particolare rilevanza socio-culturale;

c) contribuire alla costituzione di un Archivio-Museo che raccolga strumenti e materiali utili a documentare le vicende storiche accadute a Ferramonti durante la Seconda guerra mondiale, con particolare riferimento alle vicissitudini del popolo ebraico, provvedendo ad acquisire ogni opportuno materiale archivistico, libraio, filmico e fotografico;

d) organizzare un meeting sulle tematiche della Memoria, della Pace e della civile convivenza tra i popoli e le nazioni, da tenersi preferibilmente in occasione del "Giorno della Memoria", previsto dalla legge n. 211, promulgata dal parlamento italiano il 20 luglio del 2000;

e) curare l'organizzazione di scuole o seminari per l'educazione alla pace e alla Democrazia;

f) pubblicare un Bollettino di documentazione sulle attività della Fondazione e su altre iniziative ed argomenti che rientrano nelle finalità della stessa;

g) instaurare relazioni e collegamenti con Istituzioni, sia italiane che straniere, che perseguono finalità analoghe."

Art. 36

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione